

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

“GIOVANNI VERGA”

CODICE MINISTERIALE: CTIC85900R

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CTIS05600D

Liceo classico, Scientifico, Istituto Tecnico indirizzo turismo,
indirizzo AFM, Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale



Viale Margherita, 54 – 95049 **VIZZINI (CT)**

A. S. 2024/2025

Circolare n.

A tutti i docenti di ogni ordine e grado

Oggetto: MONITORAGGIO ASSENZE E SEGNALAZIONE ALUNNI A RISCHIO DISPERSIONE

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la **Legge n. 159/23** (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*.

Il decreto prevede diverse misure che riguardano la scuola, in particolare le disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione e l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti (genitori o eserciti la responsabilità genitoriale tutori legali). Compete al Dirigente Scolastico e al Sindaco la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

È stato inoltre introdotto l'**art. 570-ter** nel **Codice Penale** che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex legge) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Preliminarmente si distinguono i seguenti casi:

1. **Evasione**: l'alunno iscritto non si è mai presentato;
2. **Elusione**: assente da più di 15 gg. senza motivazione accertata anche non continuativi nel corso di tre mesi;
3. **Frequenza irregolare**;
4. **Abbandono**.

Una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.

Pertanto, visto quanto sopra, al fine di ottemperare all'obbligo per il Dirigente Scolastico di vigilare sull'assolvimento dell'obbligo scolastico degli alunni dai 6 ai 16 anni si invita tutto il personale docente a una vigilanza sempre attenta e responsabile sulle assenze dei minori.

Si ricordano **a tutti i docenti assegnati alla classe (ivi compreso docenti di potenziamento, di sostegno e di religione cattolica)** gli obblighi in materia e si dettano disposizioni al riguardo.

Qualora ricorrano le condizioni di mancato assolvimento dell'obbligo, **i docenti tutti assegnati alla classe, in caso di reiterate assenze non giustificate, sono tenuti a:**

- **chiamare i tutori sollecitando la giustificazione delle assenze e la ripresa della frequenza, (conservare le date delle telefonate/messaggi sul registro elettronico - si consiglia di effettuare sempre almeno una chiamata telefonica);**
- **in caso di assenze superiori a 15 giorni anche non consecutivi in tre mesi, senza giustificati motivi, segnalare alla Funzione Strumentale la situazione la quale provvederà all'invio alla famiglia di una comunicazione ufficiale;**
- **nel caso in cui l'alunno non rientri a scuola (circa 10 giorni dopo l'invio della comunicazione ufficiale), la Funzione Strumentale provvederà a compilare il modello di segnalazione al Sindaco.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Salvatore Picone)

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.